Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 20/10/2020

FATTO

Il ricorrente fa presente di aver stipulato il 30.09.2014 un contratto di prestito personale con l'intermediario convenuto, ad un TAN del 15,65% e ad un TAEG del 17,85%.
Evidenzia che il TEG effettivo del contratto, pari al 17,77%, eccede il tasso medio rilevato per la tipologia di operazione nel trimestre di riferimento ai fini della determinazione del TEGM, pari al 12,21%.
Il ricorrente lamenta che "la sproporzione tra TEG effettivo e TEGM (maggiorazione del 7,05%) è priva di titolo giustificativo nella controprestazione".
Al riguardo fa presente di aver stipulato il contratto in condizioni di difficoltà, in quanto alla data della stipula il suo conto corrente bancario presentava un saldo negativo e doveva rimborsare ogni mese dei finanziamenti pregressi.
In particolare fa presente che il netto erogato per il presente finanziamento è stato per lo più destinato all'estinzione di debiti preesistenti, di cui uno proprio con l'odierno intermediario (vedi trattenuta di € 1.134,28).
Inoltre evidenzia che l'intermediario era consapevole di tali difficoltà, dal momento che in via presuntiva il debitore non avrebbe accettato le condizioni pattuite se non si fosse trovato in una tale situazione e che la sua posizione risultava dalle banche dati pertinenti di cui all'art. 124-*bis* TUB, consultate dall'intermediario, come dimostra l'addebito a tale titolo di € 107,01.
Il ricorrente deduce la nullità del prestito ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., con conseguente diritto alla ripetizione degli interessi, oneri e spese (cfr. Collegio di Coordinamento n. 12830/18).

Chiede infine il rimborso dell'importo di € 78,98, a titolo di "Commissione finanziaria", trattandosi di una voce di costi *recurring* stante l'opaca descrizione contrattuale.
Costituitosi, l'intermediario fa presente che il ricorrente ha sottoscritto il presente finanziamento previa visione delle condizioni economiche, specificate nel modulo del contratto, con una valutazione consapevole e informata del piano di rimborso delle rate.
L'intermediario fa presente di aver acquisito ai fini dell'istruttoria del finanziamento, il CUD e la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2013.
Precisa dunque che, sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e di criteri di tipo oggettivo (assenza di informazioni negative presso i SIC e i pubblici registri, storica creditizia positiva), effettuava una valutazione del merito creditizio in virtù della quale accoglieva la richiesta del ricorrente.
L'intermediario evidenzia dunque che il prestito sottoscritto prevede un TEG del 17,72%, inferiore al tasso soglia individuato nel trimestre di riferimento per la stessa categoria di operazioni, pari al 19,2625 %.
Eccepisce, dunque, la genericità e la mancanza di elementi di prova in merito alla presunta sproporzione delle prestazioni corrispettive. Al riguardo evidenzia che non ricorre alcuno *"stato di difficoltà economica o finanziaria"* previsto ai fini della c.d. "usura in concreto".
In particolare fa presente che sia il precedente finanziamento sia quello oggetto del presente ricorso, sono stati regolarmente rimborsati alle scadenze pattuite.
Riguardo poi alla circostanza che, all'atto di stipula del contratto, vi fosse una esigenza di liquidità, osserva che la stessa non è di per sé indicativa di uno stato di bisogno o necessità; richiama in particolare l'orientamento della cassazione secondo cui *"le condizioni di difficoltà economica o finanziaria* (…) *vanno valutate in senso oggettivo* (…) *e non* (…) *soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post".*
In merito alla richiesta di rimborso dei costi applicati al finanziamento eccepisce che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; la non applicabilità diretta del principio espresso dalla CGUE nella sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 alle controversie tra privati, dal momento che la stessa interpreta una Direttiva che non ha natura "*self-executing*"; di aver adeguato la formulazione dei contratti alle vigenti previsioni normative e regolamentari, fra cui le "linee orientative" contenute nella Comunicazione di Banca d'Italia del 05/12/2019 (peraltro, il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 11/07/2016, e pertanto precedentemente all'emanazione delle predette "linee orientative").
Quanto alla commissione finanziaria, afferma che la stessa è applicata una tantum, all'atto della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, ed è quindi irripetibile in caso di estinzione anticipata, in quanto funzionale a sollevare l'intermediario dei costi connessi alla fase di istruttoria (vedasi la descrizione della suddetta voce di costo nella legenda, pag. 6 del contratto).
L'intermediario chiede pertanto di *"rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto".*
In sede di repliche, il ricorrente afferma di aver provato i fatti costitutivi dell'usura soggettiva, consistenti nella sproporzione fra e reciproche prestazioni e nella condizione dell'usurato (cfr. [Collegio di Bologna,] decisione n. 893/2018).
In particolare evidenzia la consapevolezza da parte dell'intermediario delle difficoltà economiche o finanziarie del ricorrente, come risulta dalle verifiche effettuate per accertare la solidità finanziaria dello stesso.

Quanto agli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento sostiene che la riduzione deve avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, chiedendo di
"1) accertare e dichiarare l'illegittimità, sopra eccepita, del Contratto e/o della sua esecuzione
2) e, per l'effetto, condannare l'Intermediario (…) a corrispondere al ricorrente, a titolo di ripetizione ovvero, in via sussidiaria, di indennizzo per ingiustificato arricchimento:
A) in via principale, la somma di € 2.194,34 (importo totale versato € 9.328,62 – somme utilizzate € 7.134,28), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo;
B) in via subordinata, relativamente alla commissione finanziaria (spese d'istruttoria), la somma di € 78,98 (pro rata temporis), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo.
Con ogni ulteriore conseguente statuizione e vittoria della somma versata alla presentazione del ricorso (€ 20,00)".

DIRITTO

Con il ricorso in esame, il Collegio viene chiamato a pronunciarsi in merito alla presunta violazione della disciplina in materia di usura sotto il profilo dell'usura soggettiva (o in concreto) relativamente ad un contratto di prestito personale, ovvero, in via subordinata, sulla richiesta di rimborso dell'importo, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, del costo sostenuto a titolo di commissione finanziaria.
Nella domanda principale, il ricorrente contesta in primo luogo la sussistenza di una fattispecie di usura soggettiva *ex* art. 644, comma 3, c.p., norma ai sensi della quale, com'è noto, sono considerati usurari gli interessi, anche inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che *"avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*.
Ebbene, come quest'Arbitro ha già avuto modo di chiarire, ai fini dell'accertamento del reato di usura soggettiva, occorre provare: "i) la stipula del contratto; ii) il tasso "sproporzionato", che per essere penalmente rilevante deve risultare privo di titolo giustificativo nella controprestazione, con riferimento alla complessiva disamina della relazione contrattuale e del suo contesto (in ciò consistendo "le concrete modalità del fatto") ed operando il confronto con il tasso medio praticato per operazioni similari; iii) la situazione di difficoltà economica o finanziaria, intendendosi per difficoltà finanziaria una situazione di carenza di liquidità e per difficoltà economica una situazione di compromissione – in senso più ampio – delle disponibilità patrimoniali di un soggetto nel suo complesso, rilevando in entrambi i casi anche la temporaneità od occasionalità delle condizioni medesime (cfr. Collegio di Milano, n. 9726/16).
Inoltre, secondo quando affermato dalla giurisprudenza, seguita dai Collegi ABF (cfr. *ex multis,* Trib. Ferrara, m. 372/2019; Trib. Tivoli, n. 564/2020; Collegio di Milano, n. 9591/2020) la configurabilità dell'usura soggettiva presuppone anche la prova della circostanza che le condizioni ottenute dal mutuante non siano il frutto di una mera valutazione di mercato ricollegata al merito creditorio del cliente, ma siano invece attribuibili a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l'imposizione di tassi non altrimenti giustificabili.

Nella specie, essendo pacifica la stipula del contratto, resta da dimostrare sia la sproporzione tra gli interessi pattuiti e la controprestazione in denaro, sia la sussistenza di uno stato di difficoltà del soggetto sovvenuto, del quale l'intermediario si sia scientemente approfittato.
Orbene, anche volendo dare per assunto l'elemento della sproporzione del tasso (che la ricorrente essenzialmente desume attraverso un raffronto con i tassi medi di mercato per operazioni analoghe), ai fini della configurabilità della c.d. "usura soggettiva", occorre altresì la prova "*dell'oggettiva e oggettivamente apprezzabile situazione di pronunciato disagio economico e finanziario della presunta vittima"* nonché "*dello sciente intendimento approfittatorio dell''intermediario erogante*" (cfr Collegio di Palermo, n. 4346/2020; Collegio di Bari, n. 12082/2019; *Collegio di Roma, n. 16297/2018; v. anche Collegio di Milano, n. 7737/2017; Cass., n. 18778/2014*).
La ricorrente, invero, si è limitata ad affermare che "alla data della stipula il suo conto corrente bancario presentava un saldo negativo e doveva rimborsare ogni mese dei finanziamenti pregressi", allegando a tal fine quattro estratti conto, di cui tre anteriori (con un saldo di chiusura negativo rispettivamente di € 3.952,84, € 4.079,01 e € 3.472,75) e uno successivo alla stipula del presente finanziamento (con un saldo di chiusura negativo di € 641,56), dai quali si evince la presenza di addebiti relativi al rimborso di finanziamenti pregressi. Per contro, l'intermediario ha riferito non solo l'assenza di informazioni negative presso i SIC e i pubblici registri, ma che "sia il precedente finanziamento sia quello oggetto del presente ricorso, sono stati regolarmente rimborsati alle scadenze pattuite", ed ha allegato una lista movimenti, la quale evidenzia il regolare rimborso del prestito oggetto del presente ricorso prima dell'estinzione anticipata.
Nella fattispecie in esame, non v'è dubbio che dalla documentazione in atti non risulti provata né l'esistenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della presunta vittima, intesa nel senso sopra specificato, né tantomeno il dolo della banca nell'applicare un tasso eccessivamente oneroso, dovendosi ribadire che la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usura soggettiva presuppone "una rigorosa dimostrazione, travalicante il puro dato bilancistico, tanto dell'oggettiva e oggettivamente apprezzabile situazione di pronunciato disagio economico e finanziario della presunta vittima quanto dello sciente intendimento approfittatorio dell'intermediario erogante" (Collegio di Milano, n. 4632/15 e n. 9230/15; Collegio di Palermo, n. 4346/2020).
La domanda principale, relativa all'usurarietà del prestito, pertanto, non può essere accolta.
Con riguardo alla richiesta, proposta in via subordinata, di rimborso delle spese di istruttoria, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*

finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB […], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*
Fatte queste premesse, il Collegio rileva, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, la natura *up front* delle commissioni finanziarie, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Quanto al criterio di rimborso, il Collegio rileva che il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.
In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

###

durata del finanziamento	84
rate scadute	22
rate residue	*62*

TAN	*15,65%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*73,81%*
- in proporzione alla quota	*59,32%*

n/€		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissione banca *(up front)*	€ 107,01	*€ 78,98* ○	€ 63,48 ●	○		€ 63,48
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 63,48**
interessi legali	sì

Non meritevole di accoglimento è la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1227 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Collegio di Bari 1261/2018; Collegio di Roma, n. 7307/2016, nonché le precedenti decisioni conformi n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 63,48, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI